

Mano
Mano
Mano

CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO PER GLI OPERAI DELLE INDUSTRIE EDILIZIA ED AFFINI DELLA PROVINCIA DI PESARO, INTEGRATIVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 25 NOVEMBRE 1966.

ooo

Addì 20 gennaio 1967 in Pesaro presso la sede dell'Associazione Industriali

fra

Mano
Mano
Mano

- l'Associazione degli Industriali - Collegio dei Costruttori della Provincia di Pesaro-Urbino - rappresentata dal Presidente Cav.Uff.Dott.Ing. Giuseppe Montagna e dalla delegazione composta dai Signori: Geom. Walter Urbinati, Geom. Luigi Mariotti, Celeste Mazza, Cav. Salvatore Pagnini, Geom. Gino Raffaelli, assistiti dal Segretario Generale della Associazione Avv. Carlo Gaudenzi e dal Dott. Antonio Marchetti;

e, in ordine alfabetico

- la Federazione Provinciale Edili Affini e Legno aderente alla Fe.N.E.A.L. rappresentata dal Sig. Emilio Vichi, con l'assistenza del Sig. Giuseppe Taras Segretario della Camera Sindacale Provinciale U.I.L.;

- la Federazione Provinciale Lavoratori delle Costruzioni e Affini della Provincia di Pesaro-Urbino aderente alla F.I.L.C.A. rappresentata dal Sig. Otello Godi della Unione Sindacale Provinciale C.I.S.L.;

Mano

- il Sindacato Provinciale Lavoratori Edili ed Affini della Provincia di Pesaro-Urbino aderente alla F.I.L.L.E.A. rappresentato dai Sigg.: Pino Monaldi, Benito Severi, Lino Mengucci e Amato Palazzi, con l'assistenza del Sig. Aldo Bianchi della Camera Confederale del Lavoro C.G.I.L.;

viene stipulato il presente contratto collettivo di lavoro, integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai addetti all'industria edilizia ed affini, stipulato a Roma il 25 Novembre 1966, da valere per tutto il territorio della Provincia di Pesaro-Urbino.

Mano

Art. 1
QUALIFICHE

Mano

Con riferimento all'art. 5 del c.c.n.l., si confermano integralmente le qualifiche e relative esemplificazioni contenute nell'articolo stesso.

Al caposquadra - meglio definito al penultimo comma dell'art.5 del c.c.n.l. - si conviene di riconoscere una maggiorazione del 15 per cento, limitatamente al periodo in cui svolge tale mansione.


Mano

DICHIARAZIONE A VERBALE

Esaminate le definizioni recate dall'art. 5 del contratto nazionale a proposito delle categorie del manovale specializzato e del manovale comune, le parti riconoscono e si danno atto che è configurabile solo in mi-

Mano
Mano
Mano

CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO PER IL SECTORE INDUSTRIALE
E PER LA PROVINCIA DI BERGAMO, 1957-1960
SINDACATO NAZIONALE DI LAVORO 22 NOVEMBRE 1957



Adesso il contratto 1957 in vigore presso le sedi dell'Associazione
Sindacato Nazionale di Lavoro

L'Associazione degli Industriali - Ufficio del Contratto della
Provincia di Bergamo - rappresenta dal 1957 la
categoria dei padroni e della categoria dei lavoratori
della Provincia di Bergamo. L'Associazione degli
Industriali, l'Associazione dei Lavoratori della
Provincia di Bergamo, l'Associazione dei Lavoratori
e dei Padroni della Provincia di Bergamo.


Art. 1 - Oggetto del contratto

Il presente contratto ha per oggetto la disciplina delle
condizioni di lavoro e di retribuzione dei lavoratori
della Provincia di Bergamo, appartenenti alla
categoria dei lavoratori dipendenti.

La Federazione Provinciale dei Lavoratori della Provincia di Bergamo
e l'Associazione Provinciale dei Padroni della Provincia di Bergamo
hanno stipulato il presente contratto.


Il presente contratto ha per oggetto la disciplina delle
condizioni di lavoro e di retribuzione dei lavoratori
della Provincia di Bergamo, appartenenti alla
categoria dei lavoratori dipendenti.

Il presente contratto ha per oggetto la disciplina delle
condizioni di lavoro e di retribuzione dei lavoratori
della Provincia di Bergamo, appartenenti alla
categoria dei lavoratori dipendenti.



Il presente contratto ha per oggetto la disciplina delle
condizioni di lavoro e di retribuzione dei lavoratori
della Provincia di Bergamo, appartenenti alla
categoria dei lavoratori dipendenti.

Il presente contratto ha per oggetto la disciplina delle
condizioni di lavoro e di retribuzione dei lavoratori
della Provincia di Bergamo, appartenenti alla
categoria dei lavoratori dipendenti.



sura minima la presenza del manovale comune nei lavori di costruzione edilizia, giusta la esemplificazione riportata, alla voce corrispondente, dall'art.5 del c.c.n.l.

Art. 2
ORARIO DI LAVORO
e 3°

In relazione al disposto dell'art. 7 - 2°/comma - del C.c.n.l. l'orario normale contrattuale di lavoro è stabilito per settimana come segue:

	anno 1967	anno 1968	anno 1969
per i mesi di gennaio novembre e dicembre	40	40	40
per i mesi di febbraio marzo luglio agosto settembre e ottobre	45	44	43
per i mesi di aprile maggio e giugno	50	48	46

L'orario normale contrattuale di lavoro potrà essere ripartito su cinque giorni per settimana in modo da esonerare gli operai dal prestare attività lavorativa nella giornata del sabato.

Resta comunque inteso che l'orario normale settimanale di lavoro non verrà protratto oltre le ore 13 del sabato.

Le ore non lavorate nel giorno di sabato verranno recuperate negli altri giorni della settimana, entro i limiti consentiti dalle norme di legge e di contratto.

Art. 3
INDENNITA' SPECIALE

L'indennità speciale, di cui all'art. 15 del c.c.n.l., resta fissata nella misura del 9 % da calcolarsi su paga base di fatto e indennità di contingenza.

Art. 4
LAVORI FUORI ZONA

L'indennità per lavori fuori zona, dovuta a norma del 2° comma dell'art. 24 del c.c.n.l., è fissata nella misura percentuale del 25 %, da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al p.3 dell'art. 21 del contratto.

Manovale

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

MON

In riferimento all'art. 17 della legge n. 30 del 28.2.1975, il presente contratto di lavoro stabilisce per ciascuna settimana di lavoro normale un numero di ore pari a:

ART. 15 - ORARIO DI LAVORO
In riferimento all'art. 17 della legge n. 30 del 28.2.1975, il presente contratto di lavoro stabilisce per ciascuna settimana di lavoro normale un numero di ore pari a:

anno 1975 dal 1 gennaio 1975

40	40	40
40	40	40
40	40	40
40	40	40

... un numero di ore pari a...

... un numero di ore pari a...

... un numero di ore pari a...

L'orario normale di lavoro per ciascun lavoratore e quello stabilito per il settore di attività a cui appartiene, secondo quanto stabilito dall'art. 17 della legge n. 30 del 28.2.1975, con l'eccezione delle attività di lavoro straordinario e straordinario notturno.

Le ore non lavorate nel giorno di sabato verranno rimborsate non oltre il giorno della settimana, entro i limiti consentiti dalla legge e dai contratti.

INDEBITI SPECIALI

Il contratto prevede il pagamento di un contributo di solidarietà per ciascun lavoratore in base al reddito dichiarato e ai familiari a carico.

LAVORI TRAM MARI

Per i lavoratori impegnati nei lavori tram mari, si applicano le disposizioni dell'art. 18 della legge n. 30 del 28.2.1975, con l'eccezione di quanto previsto dal contratto.

Handwritten signatures and notes at the bottom of the page, including names and dates.

MON

Art. 5
LAVORI IN ALTA MONTAGNA

Con riferimento all'art. 26 del c.c.n.l. l'indennità per lavori in alta montagna viene confermata nella misura del 10 %, da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al p. 3 dell'art. 21 del contratto, per lavori eseguiti oltre i 900 metri sul livello del mare; la questione del trasporto degli operai in caso di lavori siti in particolari zone impervie, verrà definita caso per caso.

Art. 6
MULTE E TRATTENUTE

Il provento delle multe e delle trattenute che non rappresentino risarcimento di danni, applicate a norma degli artt. 42, 49 e 50 del c.c.n.l., è devoluto a favore della Cassa Edile, istituita a termini dell'art. 63 del c.c.n.l.

Art. 7
TRATTAMENTO PER FERIE, GRATIFICA NATALIZIA E FESTIVITA' NAZIONALI E INFRASETTIMANALI E MODALITA' DI ATTUAZIONE

La misura percentuale complessiva sulla retribuzione (vedi p.3 art. 21 del contratto) di cui all'art. 34 del c.c.n.l., a corrispettivo del trattamento economico per ferie, gratifica natalizia e festività, è stabilita nel 22,30 %, così composta:

- gratifica natalizia.....	10,00 %
- ferie.....	5,60 %
- festività nazionali e infrasettimanali.....	6,70 %
Totale.....	<u>22,30 %</u>

DICHIARAZIONE A VERBALE

A conferma di quanto riportato all'art.34 del c.c.n.l. 25/11/1966, si dà atto che la percentuale per ferie, festività e gratifica natalizia spetta all'operaio anche in caso di ferie effettivamente godute e di sospensioni di lavoro non conseguenti da cause meteorologiche in genere; la percentuale deve essere computata in base all'orario normale di lavoro in vigore.

Art. 8
APPRENDISTATO

Con riferimento a quanto disposto dal 2° comma lett. c) dell'art. 53 del c.c.n.l. 18/12/1954 espressamente richiamato all'art. 61 del c.c.n.l. 25/11/1966 si stabilisce che per gli apprendisti in possesso della licenza o diploma di 1° grado rilasciato da Scuole Professionali edili riconosciute, il periodo di apprendistato è ridotto di due anni col rispetto comunque del minimo di un anno di apprendistato.

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signatures at the bottom of the page



LAVORI IN ALTA TENSIONE

Con riferimento all'art. 26 del c.c.a. 19/1924...
sta montata viene conservata nella misura del 10%...
sotto elementi della rete...
tratto, nei lavori eseguiti oltre i 200 metri...
la questione del trasporto degli operai in caso di lavori...
trattati come lavoristi, verso... delimita con...

TRATTAMENTO PER FERIE, GRATIA E MALattia E ASSISTENZA

Il presente della suite e della...
caricamento di lavoro, applicata a norma dell'art. 42...
d.l. 1/1934...
l'art. 43 del c.c.a. 19/1924.

TRATTAMENTO PER FERIE, GRATIA E MALattia E ASSISTENZA

La stessa percentuale...
di del contratto) di cui all'art. 24 del c.c.a. 19/1924...
trattamento economico per ferie, gratia e malattia e festività...
stabilita nel 22,50% con i seguenti:

10,00	gratuita parzialmente...
5,00	ferie...
7,50	festività nazionali e internazionali...
<u>22,50</u>	TOTALE

TRATTAMENTO A VERBALE

A contare di quanto...
di 6% che la percentuale per ferie, festività e gratia...
sta spetta all'operaio anche in caso di ferie effettivamente...
di conseguenza di lavoro non conseguenti da parte...
generi la percentuale deve essere computata la parte...
le di lavoro in vigore.

TRATTAMENTO A VERBALE

Con riferimento a quanto disposto dal 29...
23 del c.c.a. 19/1924 espressamente...
c.c.a. 19/1924 si stabilisce che per gli...
della licenza a distanza di 15...
Il obli...
con il rispetto comune del... di...

Inoltre il periodo di apprendistato è ridotto di mezzo anno per coloro che cominciano il tirocinio a 16 anni compiuti e di un anno per coloro che cominciano il tirocinio a 17 anni compiuti.

Il capolavoro sarà compiuto presso l'Istituto Statale d'Arte "F. Menegaroni" di Pesaro o presso le Scuole Edili istituite a termini dell'art. 62 del contratto nazionale, ovvero presso le Aziende che saranno prescelte di volta in volta dalle parti contraenti.

Art. 9

ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE

Il contributo per le Scuole Edili, a norma dell'art. 62 del c.c.n.l., resta confermato nella misura del 0,60 % da calcolarsi sugli elementi della retribuzione sui quali è computata la percentuale per ferie, festività e gratifica natalizia.

L'esazione di detto contributo è affidata alla Cassa Edile di Pesaro a decorrere dal 1/1/1968.

Le parti contraenti si impegnano inoltre di procedere alle opportune variazioni dello Statuto e del Regolamento della Scuola onde possa venire istituito un organo esecutivo atto a snellire il funzionamento amministrativo della Scuola e ad incoraggiare la partecipazione dei giovani ai corsi professionali.

Art. 10

COMPENSO ATTREZZI DI LAVORO E INDENNITA' DI MENSA

L'indennità, già in atto localmente per compenso attrezzi di lavoro portati dagli operai secondo le consuetudini locali e per la indennità sostitutiva di mensa, resta fissata nella misura del 6 % (sulla retribuzione minima contrattuale e sulla indennità di contingenza) per tutte le ore effettivamente lavorate.

DICHIARAZIONE A VERBALE

L'Associazione degli Industriali dichiara di rinviare alla scadenza del presente integrativo la sistemazione del compenso attrezzi di lavoro ed indennità di mensa in forme distinte ed autonome, con misure non collegate ad altri elementi retributivi.

Art. 11

PREMIO DI PRODUZIONE

In relazione al disposto di cui all'art. 18 del c.c.n.l. il premio di produzione viene istituito nella misura del 9 % a decorrere dal 1° gennaio 1967 (detto premio va calcolato su paga base di fatto e indennità di contingenza).

Handwritten notes on the left margin:
Cassa Edile
Menegaroni

Handwritten signatures and initials on the left margin:
S. ...
M. ...
D. ...
M. ...
J. ...

Handwritten initials on the left margin:
S. ...

Handwritten signatures at the bottom of the page:
A. ...
M. ...
V. ...
S. ...

Handwritten signature on the right margin:
S. ...

Il periodo di apprendistato è ridotto di un anno per chi
ha una laurea o titolo equivalente a 10 anni di studio e di un anno per
coloro che possiedono il titolo a 17 anni di studio.
Il contratto sarà concluso presso l'istituto statale d'arte "G. Perugino"
di Perugia o presso la scuola statale d'arte "G. Perugino"
di Perugia, ovvero presso la scuola statale d'arte "G. Perugino"
di Perugia in virtù delle parti contrattuali.

Art. 8

LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

Il contratto sarà concluso presso l'istituto statale d'arte "G. Perugino"
di Perugia o presso la scuola statale d'arte "G. Perugino"
di Perugia, ovvero presso la scuola statale d'arte "G. Perugino"
di Perugia in virtù delle parti contrattuali.
La durata del contratto è di tre anni, con decorrenza dal 1° settembre
di ogni anno, e si intende che il lavoratore ha l'obbligo di frequentare
le lezioni e gli esercizi di pratica professionale.
L'istituto statale d'arte "G. Perugino" di Perugia ha il compito di
organizzare la formazione professionale del lavoratore, con particolare
attenzione alle attività pratiche e alla partecipazione del lavoratore
alle decisioni relative alla sua formazione.
L'istituto statale d'arte "G. Perugino" di Perugia ha il compito di
organizzare la formazione professionale del lavoratore, con particolare
attenzione alle attività pratiche e alla partecipazione del lavoratore
alle decisioni relative alla sua formazione.

Art. 10

CONTINUITA' DEL LAVORO E INDEMNITA' DI LICENZA

L'istituto statale d'arte "G. Perugino" di Perugia ha il compito di
organizzare la formazione professionale del lavoratore, con particolare
attenzione alle attività pratiche e alla partecipazione del lavoratore
alle decisioni relative alla sua formazione.
L'istituto statale d'arte "G. Perugino" di Perugia ha il compito di
organizzare la formazione professionale del lavoratore, con particolare
attenzione alle attività pratiche e alla partecipazione del lavoratore
alle decisioni relative alla sua formazione.

DICHIARAZIONE A VERBALE

L'Associazione degli Industriali dichiara di rinviare alla scadenza
del presente contratto la presentazione del contratto di lavoro
per il periodo di tempo in corso di durata ed importo, con riserva non
obbligatoria di altri contratti.

Art. 11

DIRITTO DI PROPRIETA'

In relazione al disposto di cui all'art. 10 del c.c.a.l. il presente
contratto viene stipulato nella misura del 5% a decorrere dal 1°
settembre 1957 (entro quale va calcolato su base di fatto ordinario
di continuità).

Art. 12
CASSA EDILE

Il contributo a favore della Cassa Edile di cui all'art. 63 del c.c.n.l. viene fissato nella misura complessiva dell'1,10 % degli elementi della retribuzione sui quali è computata la percentuale per ferie, festività e gratifica natalizia, a carico in misura paritetica (0,55 % e 0,55 % rispettivamente) del datore di lavoro e del lavoratore.

Con protocolli aggiuntivi del presente contratto le Associazioni territoriali contraenti provvederanno agli adempimenti di cui ai comma 6, 7, 8 e 10 dell'art. 63 del contratto nazionale di lavoro.

Art. 13
QUOTE DI SERVIZIO

In relazione al disposto di cui all'art. 45 del c.c.n.l., vengono istituite le quote di servizio sindacale nella misura complessiva del 0,90 % da calcolarsi sugli elementi della retribuzione sui quali è computato il contributo alla Cassa Edile, a carico in misura paritetica (0,45 % e 0,45 % rispettivamente) del datore di lavoro e del lavoratore.

La quota di servizio sindacale a carico degli operai è trattenuta dal datore di lavoro sulla retribuzione di ogni singolo periodo di paga.

Le quote di servizio devono essere versate a cura del datore di lavoro alla Cassa Edile di cui all'art. 12 del contratto integrativo unitamente al contributo paritetico alla stessa dovuto ai sensi dello stesso articolo.

Art. 14
INDENNITA' CONGIUNTURALE

La indennità congiunturale, istituita con accordo provinciale del 3 gennaio 1963, resta bloccata, ai sensi del paragrafo 19 del verbale d'accordo sottoscritto il 14/11/1963 presso il Ministero del Lavoro, nella cifra in atto al 31 dicembre 1963.

Art. 15
ANZIANITA' DI MESTIERE

Con riferimento all'art. 38 del c.c.n.l. 25/11/1966, il contributo dovuto dai datori di lavoro a copertura degli oneri relativi alla anzianità di mestiere - stabilita nella misura dell'1 % dal 1° gennaio 1967 e del 2 % dal 1° gennaio 1968 - va calcolato sugli elementi della retribuzione sui quali è computata la percentuale per ferie, festività e gratifica natalizia.

Stagnini

Marchetti

Liberali

Santi

Menotti

Luci

Mari

Alfonso

Amico

Stagni

Spadolini

Stagni

Art. 13
CASSA SUEDE

Il contributo a favore della Cassa Suedese di cui all'art. 13 del
c.o.a.s. viene versato nella misura complessiva dell'1,10 % degli
elementi della retribuzione cui quali è compresa la percentuale
per ferie, festività e gratifica natalizia, a carico di misura po-
steriore (0,55 % e 0,55 % rispettivamente) del datore di lavoro
e del lavoratore.
Con protocolli applicativi del presente contratto, la Associazione
contrattuali dovranno provvedere agli adempimenti di cui al cap-
itolo 3, 4 e 10 dell'art. 13 del contratto nazionale di lavoro.

Art. 14
COSTI DI SERVIZIO

In relazione al disposto di cui all'art. 13 del c.o.a.s., vengono
fornite le note di servizio sindacale e le relative dichiarazioni del
c.o.a.s. e calcolate negli elementi dell'art. 13 del contratto
compreso il contributo alla Cassa Suedese, a carico di misura po-
steriore (0,55 % e 0,55 % rispettivamente) del datore di lavoro e del la-
voratore.
La quota di servizio sindacale a carico del datore di lavoro e del la-
voratore di lavoro sulla retribuzione di ogni singolo periodo di
lavoro.
Le note di servizio devono essere versate a cura del datore di la-
voro alla Cassa Suedese di cui all'art. 13 del contratto applicativo
in riferimento al contratto applicativo di lavoro ovvero al costo del
lo stesso applicativo.

Art. 15
INDENNITA' DI LICENZIAMENTO

La indennita' di licenziamento, stabilita con accordo provinciale del
3 gennaio 1963, resta invariata, al pari del paragrafo 13 del verba-
le d'accordo sottoscritto il 14/11/67 presso il Ministero del Lavo-
ro, nella parte in atto al 31 dicembre 1967.

Art. 16
AMBITO DI SERVIZIO

Con riferimento all'art. 16 del c.o.a.s., si precisa
che dovute dal datore di lavoro a carico del lavoratore alla
assunzione di servizio - stipulata alla data del 1° gennaio
1967 e del 1° gennaio 1968 - la stipulata negli elementi
della retribuzione cui quali è compresa la percentuale per ferie,
festività e gratifica natalizia.

Detto contributo deve essere versato, a cura del datore di lavoro, alla Cassa Edile di Pesaro.

Le Associazioni territoriali contraenti del presente contratto provvederanno a stabilire, con protocollo aggiuntivo, le modalità e le condizioni di svolgimento del servizio, nonché la composizione ed i compiti degli organi di amministrazione e di controllo preposti alla speciale gestione.

Art. 16
COMITATO TECNICO PARITETICO

In conformità a quanto previsto dall'art. 58 del c.c.n.l. viene istituito in Provincia di Pesaro un Comitato Tecnico Paritetico composto di tre rappresentanti dei datori di lavoro e di un rappresentante per ciascuna delle tre Organizzazioni dei Lavoratori firmatarie del presente contratto.

Art. 17
VALIDITA' E DURATA

Il presente contratto integrativo si applica per tutto il territorio della Provincia di Pesaro-Urbino a decorrere dal 1° gennaio 1967 e avrà efficacia fino al 31 dicembre 1969.

Qualora non sia disdetto da una delle parti con lettera raccomandata A.R. almeno tre mesi prima della scadenza, s'intenderà rinnovato per tre anni, e così di seguito.

ASSOCIAZIONE DEGLI INDUSTRIALI
- COLLEGIO DEI COSTRUTTORI -

[Handwritten signatures of the Industrial Association and Constructors College]

Fe.N.E.A.L. - U.I.L.

[Handwritten signature of Fe.N.E.A.L. - U.I.L.]

F.I.L.C.A. - C.I.S.L.

[Handwritten signature of F.I.L.C.A. - C.I.S.L.]

F.I.L.L.E.A. - C.G.I.L.

[Handwritten signatures of F.I.L.L.E.A. - C.G.I.L.]

Q
F
A
L

Il presente contratto ha per oggetto la fornitura di
materiali e servizi per la manutenzione delle
macchine e impianti di cui si fa cenno in
allegato. Il presente contratto ha una durata
di tre (3) anni, a decorrere dal 1° gennaio
2000, e si rinnoverà automaticamente per
ulteriori tre (3) anni, salvo disdetta
presentata per iscritto almeno 90 (novanta)
giorni prima della scadenza del presente
contratto.

A
L
L
E
G
A
T
O

Il presente contratto ha per oggetto la fornitura di
materiali e servizi per la manutenzione delle
macchine e impianti di cui si fa cenno in
allegato. Il presente contratto ha una durata
di tre (3) anni, a decorrere dal 1° gennaio
2000, e si rinnoverà automaticamente per
ulteriori tre (3) anni, salvo disdetta
presentata per iscritto almeno 90 (novanta)
giorni prima della scadenza del presente
contratto.

X
L
E
G
I
T
I
M
O

Il presente contratto ha per oggetto la fornitura di
materiali e servizi per la manutenzione delle
macchine e impianti di cui si fa cenno in
allegato. Il presente contratto ha una durata
di tre (3) anni, a decorrere dal 1° gennaio
2000, e si rinnoverà automaticamente per
ulteriori tre (3) anni, salvo disdetta
presentata per iscritto almeno 90 (novanta)
giorni prima della scadenza del presente
contratto.

Il presente contratto ha per oggetto la fornitura di
materiali e servizi per la manutenzione delle
macchine e impianti di cui si fa cenno in
allegato. Il presente contratto ha una durata
di tre (3) anni, a decorrere dal 1° gennaio
2000, e si rinnoverà automaticamente per
ulteriori tre (3) anni, salvo disdetta
presentata per iscritto almeno 90 (novanta)
giorni prima della scadenza del presente
contratto.

Il presente contratto ha per oggetto la fornitura di
materiali e servizi per la manutenzione delle
macchine e impianti di cui si fa cenno in
allegato. Il presente contratto ha una durata
di tre (3) anni, a decorrere dal 1° gennaio
2000, e si rinnoverà automaticamente per
ulteriori tre (3) anni, salvo disdetta
presentata per iscritto almeno 90 (novanta)
giorni prima della scadenza del presente
contratto.

Q
F
A
L
L
E
G
A
T
O

Il presente contratto ha per oggetto la fornitura di
materiali e servizi per la manutenzione delle
macchine e impianti di cui si fa cenno in
allegato. Il presente contratto ha una durata
di tre (3) anni, a decorrere dal 1° gennaio
2000, e si rinnoverà automaticamente per
ulteriori tre (3) anni, salvo disdetta
presentata per iscritto almeno 90 (novanta)
giorni prima della scadenza del presente
contratto.